

**Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale  
“Istituzione del Comune di Montepulciano Torrita di Siena, per fusione dei Comuni di  
Montepulciano e di Torrita di Siena”**

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Istituzione del Comune di Montepulciano Torrita di Siena
- Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
- Art. 3 - Commissario
- Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria
- Art. 5 - Vigenza degli atti
- Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
- Art. 7 - Municipi
- Art. 8 - Disposizioni sui territori montani
- Art. 9 - Disposizioni finali
- Art. 10 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Cartografia

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 e l'articolo 133 della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione \_\_\_\_\_ con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Montepulciano Torrita di Siena;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Montepulciano Torrita di Siena, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data \_\_\_\_\_ con il seguente esito:

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata;
4. Al fine di pervenire nel 2019 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Montepulciano Torrita di Siena è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2019;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati in via transitoria la sede provvisoria, il revisore contabile, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Montepulciano Torrita di Siena;
7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena;
8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;
9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare:
  - a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;
  - b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena;
  - c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;

Approva la presente legge

Articolo 1  
Istituzione del Comune di Montepulciano Torrita di Siena

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune di Montepulciano Torrita di Siena, mediante fusione dei Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena, in provincia di Siena.
2. Il territorio del Comune di Montepulciano Torrita di Siena è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data del comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Montepulciano Torrita di Siena le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Torrita di Siena alla data dell'estinzione.

Articolo 2  
Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Montepulciano Torrita di Siena subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Montepulciano Torrita di Siena.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Articolo 3  
Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Montepulciano Torrita di Siena a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 4  
Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Montepulciano Torrita di Siena e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Montepulciano Torrita di Siena è situata presso la sede dell'estinto Comune di Montepulciano.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Montepulciano Torrita di Siena.

#### Articolo 5 Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Montepulciano Torrita di Siena.
2. In conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56, i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena nelle relative commissioni per il paesaggio continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Montepulciano Torrita di Siena, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Comune di Montepulciano Torrita di Siena, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena per l'esercizio 2019 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

#### Articolo 6 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d. lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Montepulciano Torrita di Siena, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

#### Articolo 7 Municipi

1. Lo statuto del Comune di Montepulciano Torrita di Siena può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi, privi di

personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

#### Articolo 8 Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Montepulciano Torrita di Siena si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano dell'estinto Comune di Montepulciano, così come riportato nell'allegato B della l.r. 68/2011 stessa. L'istituzione del Comune di Montepulciano Torrita di Siena non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano dell'estinto Comune di Montepulciano.

#### Articolo 9 Disposizioni finali

1. Il Comune di Montepulciano Torrita di Siena continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Valdichiana Senese in luogo dei comuni estinti, salvo l'eventuale recesso a norma dello statuto dell'unione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Montepulciano Torrita di Siena. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dei rappresentanti del Comune di Montepulciano Torrita di Siena.
3. Il consiglio del Comune di Montepulciano Torrita di Siena provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 68/2011.
4. Il Comune di Montepulciano Torrita di Siena resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese continua ad esercitare per il Comune di Montepulciano Torrita di Siena le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti le avevano già assegnato.
6. La giunta dell'unione, con propria deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di Montepulciano Torrita di Siena. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

7. A far data dal 1° gennaio 2019 il Comune di Montepulciano Torrita di Siena subentra negli atti associativi ai quali entrambi gli estinti Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena hanno aderito e che risultano ancora in essere al tale data.
8. Alla data del 1° gennaio 2019 il Comune di Montepulciano Torrita di Siena cessa di essere parte degli atti associativi cui ha aderito solo uno degli estinti Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena e che risultano ancora in essere a tale data.
9. Il Comune di Montepulciano Torrita di Siena resta obbligato per le obbligazioni assunte verso terzi per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena hanno a qualsiasi titolo affidato, per tutta la durata di dette obbligazioni.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Comune di Montepulciano Torrita di Siena sostituisce gli estinti Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 32" dell'allegato A alla l.r. 68/2011; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'Unione dei comuni Valdichiana Senese esercita, ad ogni effetto, per il territorio del Comune di Montepulciano Torrita di Siena le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione alla medesima unione in materia di forestazione, già svolti alla data del 31 dicembre 2018 dall'unione sul territorio dell'estinto comune di Montepulciano. Restano di competenza dell'Unione dei Comuni della Val di Merse i procedimenti e i contenziosi in materia di forestazione, afferenti alle funzioni e ai compiti sopraindicati, relativi al territorio dell'estinto Comune di Torrita di Siena avviati e non conclusi alla data del 31 dicembre 2018.
12. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Articolo 10  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.